

ma volta da Sire Raul nel 1158 (I).

Dette monete i Milanesi incominciarono a coniarle dopo il 1155, quando il Barbarossa li privò del diritto di zecca, concedendola ai Cremonesi.

Altro capitolo interessante è il XIII, riguardante la manutenzione e salvaguardia delle strade; esso dice testualmente:

" Tute le strade..... siano reconciate et tegnute per ordine talmente che le acque correno dove sono solite correre o vero melio potesseno currere con mancho desconzo de ciascheduno che se po:talmente che non se demorino sopra le strate: et che lo iudice el quale sarà delle strate sia tenuto a far fare questo. E se non lo hara fatto in istante sia hauto per condemnato in libre dece de tercioli per ciaschaduna volta per la qual el hara contrafacto. E le le predicto cose siano facte ogni anno ne li mesi di marzo, aprile e maio e questo sia facto a le spese de quelli che hanno le case sopra tale strate".

Ritornando all'Olona, in detti statuti, parecchi capitoli sono dedicati esclusivamente ad essa, mentre altri fanno riferimento anche ai corsi della Vedra, Naviglio, Nerono e Seveso. Si possono citare:

= Cap. XLIII . De la electione de l'officiale de le
acque

" Sia elezudo uno officiale forastero iurisperito el quale non abbia altro offivio..... quale officio dura per un anno e non più e passato el dicto anno sia sindacato e debia essere sindica

CAP. XLIX = Como ne li quali di' et hore sia lecito a cavare de la aqua de la Olona.

Per festeggiare alcune ricorrenze sacre:

"vigilie de la beata Vergine Maria, e de chadauno apostolo..... fine al di' de la domenica sequente de la Pascha de resurrezione.....de la vigilia de la nativitate del nostro miser Jesu Cristo fino alla octava....."veniva lasciato libero l'uso dell'acqua del fiume per ventiquattro ore dal vespero (ore 20 nostre) al successivo.

CAP. L = Como ne li tempi de piena chadauno possa cavare de l'acqua.

CAP. LI = Como ne li' tempi del sucto niuno possa cavare acqua anchora ne li di'di festa.

Le asciutte non erano infrequenti nei mesi estivi, proprio nel periodo del raccolto, per cio' la norma era dettata dalla preoccupazione di evitare il fermo dei molini.

CAP. LII = Como quelli che cavano l'acqua de la Olona habieno uno sbratore.

Si obbliga a ritornare in Olona, con apposito canale, le acque di colatura della irrigazione.

CAP. LIII = De la pena che se fa a quello che cava l'acqua de la Olona contro la forma de li presenti statuti.

L'infrazione comporta il pagamento di cinque terzoli ogni pertica.

CAP. LIV = Come se debbe aiutare il iudice de le aque per le comune de le terre.

Dalla lettura del capitolo emerge la importanza e necessità di assicurare il reperimento di ogni fonte di acqua. Infatti " Le comune de li borghi lochi cassine molini vicini a tre milia apresso del lecto de la Olona siano tenuti e debbino se saranno domandati da parte del iudice... andare con le zappe, badi li e segure per spianare tuti li fossati per li quali potesse sorzere fora dicta aqua". Pena per inadmpienza" soldi cento de terzoli per chaduno comune".

CAP. LV = De la pena che se fa a quelli che cavano l' aqua de la Olona per propria possanza.

Dure le pene in questi casi: oltre ai soliti terzuoli (libre cinquanta) " il iudice con lo adjuutorio del potestate sia tenuto a fare arare con li bovi ed arati li dicti soy prati per longo e per traverso che più non pareno essere prati ".

CAP. LXIII = Como se deno abassare li molini de le aque de la Olona, Seviso, Aqualonga, fontane di Are sio, Carraia e Romanino.

La necessità di far affluire acqua a Milano è tale che possono essere fatte abbassare le soglie dei molini" talmente che l'acqua corra a la città de Milano a lo arbitrio de li magistrati del comune.

CAP. LVII = Como certe boche de le aque de Olona debbano essere bandezate o stopate.

La mancata restituzione delle acque con apposito colatore, comporta la chiusura della bocca di irrigazione.

CAP. LXIX= Como se debbe multiplicare l'acqua nel lecto de la Olona

CAP. LXX = Como se debbe remondare le fontane per multiplicare l'acqua del lecto de la Olona.

Questi ultimi due articoli fanno risaltare la costante preoccupazione di assicurare la massima disponibilità di acqua per Milano. E' anche importante perchè" con il consiglio e deliberazione de li Sei o Quatro ..." come si legge, denota che anche per l'Olona fosse stato eletto un comitato di sorveglianza formato da 4 persone (due preti e due laici) come per il Tesinello, Naviglio e Veciabbia avvenne nella seduta del 28 novembre 1271 da parte del Consiglio dei Consoli dei capitani della Mota e della Credenza. (I)

Invece i " Sei " giudici od arbitri erano già indicati negli statuti del Nerone del 1260 e rappresentavano il tribunale composto da sei membri, che aveva giurisdizione su tutte le controversie.

(I) G. Giulini= Memorie della città e campagna di Milano, vol. 7, p. 247= Milano 1854

Le antiche Costituzioni o Statuti del Ducato di Milano erano giunti a tale e tanta moltitudine di leggi, che si rendeva necessario riordinarle, in modo da renderne facile la conoscenza ed applicazione.

Nel 1498 Ludovico il Moro ordinava la revisione dei vecchi statuti, ma non riusciva a vedere compiuta l'opera.

Luigi XII nel 1502 ordinava il proseguimento del lavoro, ma non giunse a darne il suo nome. Anche Massimiliano, l'ultimo degli Sforza, nel 1512, fece preparare le nuove costituzioni senza peraltro riuscire nell'intento di pubblicarle, essendo passato il Ducato agli Spagnoli.

Carlo V° a sua volta diede incarico al Presidente del Senato di riordinare i vecchi editti, grida e decreti, che a sua volta delegò i Senatori Lampugnano Francesco, Bosso Egidio e Francesco Grasso, a redigere i nuovi testi. (I) Finalmente sotto Filippo II° essi in data 27 agosto 1541 furono approvati dal Senato e,

" pubblicato sulla Piazza Arenghi ed in Broletto del Comune di Milano da Oliviero da Marliano, tubatore nel giorno di mercoledì cinque del mese di ottobre 1541, premesso il suono delle trombe ".

Il documento è importante in quanto, tra i vari fiumi del Ducato, solo l'Olona è menzionata e regolata con apposite disposizione, riservandole un intero capitolo, il quinto.

Il testo originale era in latino e la traduzione fu ordinata dal Consorzio del Fiume nel 1881, perchè " la originale lezione rilevasi in uno stile latino della massima decadenza, reso ancor più incerto ed oscuro da

(I) Archivio Consorzio Fiume Olona. Dizionario pag. 234

vocaboli d'uso puramente locale o di pratica forense, di modo che il senso non ricorre facilmente" (I)

Il testo ricalca le norme degli Statuti del 1346 per quanto concerne le prescrizioni tecniche sull'uso delle acque. A conferma dell'importanza che aveva assunto nel Ducato la lavorazione tessile, al cap. XII si legge " Sarà lecito ancora agli imbiancatori di frustagni, di filo e di drappi ed a coloro che fanno quadrelli e tegole, di estrarre dal Fiume Olona, in qualunque giorno e tempo, l'acqua necessaria ed utile all'esercizio solo dell'arte propria "

Al cap. I viene istituito un unico Commissario che non potrà durare oltre un biennio, che dovrà versare la cauzione di duecento 'aurei' oltre a giurare " ch'egli eserciterà in buona fede l'ufficio suo, osserverà gli ordini ed ottempererà al sindacato". Il Compenso annuo è stabilito in centoventi aurei.

Sarà opportuno, per raffronti, riportare la consistenza nummaria dell' aureus :

Dominio	Nome	Peso	Titolo	Valore
Visconteo	fiorino d'oro	3.519	1000	1. 12.12
Sforzesco	Testone o ducato	3.115	"	" 11.42
Carlo V°	Scudo d'oro	3.366	917	" 10.63
Filippo II	" "	3.315	"	" 10.46

Ai nostri giorni, considerato il prezzo dell'oro in Lire 5000 al grammo, i valori rispondenti sarebbero rispettivamente di Lire 17.500.=, 15.500.=, 15.500.=, 15.200.=. Nell'ambito del contesto economico di allora, di bassi redditi, il valore doveva risultare ben più con

(I) G. Bertolè = Il Fiume Olona, giusta le nuove Costituzioni=Milano 1881, Tip. Bernardoni.

sistente.

Il Commissario, avrà l'aiuto di due Campari, eletti dai Consoli, non proprietari di prati od utenti di Olona, nè parenti di essi fino al terzo grado, nè conduttori, affittuari e pigionanti di utenti. Anche i Campari dovranno versare la cauzione di dieci aurei e prestare giuramento, avranno un salario mensile di due aurei; se accuseranno falsamente e lasceranno accusare innocenti, verranno sottoposti alla pena del bastone.

L'operato del Commissario e dei Campari verrà sindacato due volte all'anno da un Senatore, il quale è anche giudice finale delle condanne inflitte dal Commissario.

Severe le pene: la deviazione di una sorgente è punita con multa di 100 aurei (L. 1.500.000.=), l'uso non autorizzato di acqua con quella di 25 aurei (L. 375.000.=) od anche l'aratura dei prati in modo che non ne possa più usufruirne. L'offesa al Commissario ed ai Campari o l'impedire l'esercizio del proprio ufficio, è punito con pena corporale.

Importante è il contenuto del par. III che stabiliva il rinnovo della concessione di uso da farsi ogni anno.

Ciò comportava la modifica di una tradizione per la quale il fiume fosse di proprietà degli utenti, in quanto le sorgenti erano private e la manutenzione del fiume veniva fatta a complete spese di quanti ne usufruivano.

I primi documenti di concessione a privati da parte del Duca Giovanni Galeazzo Sforza risalgono al 1380 e molti altri si susseguono, uno del 1387 dell'Imperatore Veneslao, in genere per convalida di antichi diritti, risalenti ancora agli Statuti del 1225.

LA PROPRIETA' DEL FIUME OLONA

A confermare la importanza che nei secoli ha avuto il Fiume Olona, si ritiene opportuno ricordare le vicissitudini sopportate dagli utenti.

Come già detto il fiume era ed è alimentato da sorgenti tutte private e che in diversi tempi furono acquistate dall'Amministrazione del Fiume Olona.

I più antichi statuti del 1225 e del 1346, regolano il funzionamento e la utilizzazione delle acque, senza peraltro stabilire il vincolo di proprietà.

L'intervento dei Duchi per nuove concessione inizia con la citata autorizzazione del 1380 del duca Giovanni Galeazzo Sforza, ma contro l'intromissione delle autorità ducali deve essersi avuta una reazione da parte dei vecchi utenti. Infatti in un ricorso contro fisco del 27 marzo 1599 si legge: " nè il Fiume Olona essere Reale, ma privato ciò risultando dagli Statuti di Milano, al cap. 280 e segg..... In quarto luogo dicono che il Fisco, per gli Statuti di Milano, cap. 304, vol. 2, non ha alcun dominio su quel fiume..... se non in quanto al governo di esso: e dicono pure che il Fisco l'ebbe ad ammettere avendo nel 1566, il 26 marzo presentata protesta al Comune di Milano, perchè non impediva che il predetto fiume ingombrasse di sabbia il Naviglio grande di Milano" (I)

Contro l'intervento dei Principi si legge " Da ultimo dicono non avere gran peso i privilegi accordati da Principi, perchè tutti possono rivolgersi al Principe e di tali privilegi molti ne erano stati concessi col voto del Vicario delle Provvisioni di Milano." (I)

(I) Consorzio Fiume Olona= Atti comprovanti il diritto di proprietà, pag. 31

Di come gli utenti del Fiume difendessero col massimo impegno il loro diritto di proprietà privata, è la vertenza sostenuta da essi a partire dal 1543, contro il Fisco. Questi affermava di proprietà imperiale il corso, contro il parere e la volontà degli utenti, fra i quali erano il Comune di Milano e diversi ordini religiosi. L'importanza della questione può essere arguita dal decreto del Re, in data 15 febbraio 1596, nel quale avocava a sé ogni decisione. Le denunce, controdeduzioni, intimazioni, ricorsi, comprendono un volume di circa 80 pagine.

Finalmente il 7 maggio 1610, fu sottoscritta transazione a rogito del Notaio Camerale Giuseppe Grasso, in base alla quale gli utenti di Olona, dietro il pagamento di seimila scudi od equivalenti lire 36.000. =, venivano riconfermati quali unici proprietari del fiume.

L'atto venne ratificato il 3 maggio del 1611, dal re Filippo, per la grazia di Dio, Re di Castiglia, di Leone, di Aragona, delle Due Sicilie, di Gerusalemme, del Portogallo, di Navarra, nonché delle Indie, etc., Arciduca d'Austria, Duca di Milano, di Borgogna e del Brabante, Conte d'Asburgo, di Fiandra e del Tirolo, etc.

Perentoria la convalida del diritto degli utenti
" Decretando ed espressamente volendo che questa nostra approvazione, conferma e ratifica valga ed abbia perpetua stabilità e forza debba essere inviolabilmente osservata, non altrimenti che se l'atto fosse da noi fatto A nessuno pertanto sia in veruno modo permesso di violare questo nostro atto di conferma, sotto comminatoria d'incorrere nel gravissimo nostro

sdegno e nelle altre pene ad arbitrio nostro da imporsi:
Data nella nostra casa di Arancues.." (I)

Tuttavia l'uso dell'acqua non deve essere stato molto pa-
cifico se furono dovute emanare grida ed editti:

nel 1625 dal Senatore Confalonierus

- " 1647 " " Dugnanus
- " 1670 " " Arcolenus
- " 1691 " " Barboyus
- " 1694 " " Paganus
- " 1754 dal Conservatore Erba
- " 1773 " " Verri Gabriele
- " 1774 " Francesco III, duca di Modena.

Con l'entrata in vigore delle legge dello Stato Italia=
no prese forma giuridica il 'Consorzio del Fiume Olona'
il cui statuto fu approvata dal Parlamento il 9 aprile
del 1879.

L'entrata in vigore del decreto del 20 novembre 1916
N° II64, tradotto poi in legge nel 1919, fu posta nuova=
mente in discussione la proprietà del fiume. Riuniti
in assemblea il 6 aprile 1918, gli utenti decisero di
riaffermare il loro diritto secolare. La causa si tra=
scinò sino al 13 febbraio 1923, in quale data fu redatto
dal notaio Rosnati atto di transazione, in base al qua=
le la proprietà del Fiume passava allo Stato Italiano,
ma rimaneva il Consorzio del Fiume Olona per la sor =
veglianza, amministrazione, concessioni, ecc. sotto la
sorveglianza del Genio Civile.

Attualmente il corso del fiume è dichiarato di III° ca-
tegoria e sotto la giurisprudenza del Genio Civile di
Milano e Varese, nell'ambito dei confini territoriali di